

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Trib. di Torre Annunziata
Camera arbitrale e di Mediazione Nazionale e Internazionale presso il COA di
Torre Annunziata

costituita con delibera COA 167 n. del 14.11.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 10.05.2011 al n. 314
e-mail: odmforotorre@gmail.com – pec: odm@orotorre.it
P.I.V.A. 06954121213

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010 e succ. mod. e integ., così come ex D. Legisl. n. 216 del 27.12.2024, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su disposizione del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Sedi e deroghe

1. È costituito l'Organismo di Mediazione Nazionale e Internazionale (in breve ODM) dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, quale struttura del Consiglio dell'Ordine stesso.
2. La sede legale di entrambi è presso l'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (NA) C.so Umberto I n. 437 e all'interno del Tribunale di Torre Annunziata, mentre la sede operativa dell'ODM è ubicata presso gli uffici distaccati del COA siti in Torre del Greco al Viale Europa n. 80, luogo deputato allo svolgimento in presenza degli incontri di mediazione, salvo che il Responsabile dell'Organismo non autorizzi lo svolgimento di singoli incontri anche in luoghi diversi, secondo le modalità previste dal regolamento.

L'O.d.M, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, potrà individuare nuove ed ulteriori sedi.

La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'O.d.M.

In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta alla Segreteria dell'O.d.M entro il termine di cinque giorni anteriori alla data fissata dall'O.d.M per il primo incontro.

La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a

esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento previste dalla normativa in vigore. In ogni caso, la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori dei comuni rientranti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'O.d.M.

Art. 3 - Accesso alla Mediazione e avvio del procedimento.

1. La procedura di Mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di Mediazione presso l'ufficio di segreteria: la domanda potrà essere depositata a mani c/o gli Uffici di segreteria stessi, inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'O.d.M. oppure tramite raccomandata a.r. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione Via Pec o al protocollo di entrata dell'ufficio di segreteria oppure alla data di ricezione della raccomandata a.r. In caso di più domande presentate davanti ad Organismi diversi, con competenze territoriali diverse, prevale la domanda presentata dinanzi l'Organismo territorialmente competente per la causa in sede giudiziaria, a prescindere dal tempo della presentazione della domanda.

2. La domanda di mediazione è in forma libera e può essere compilata anche utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione.

3. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, contiene:

- a) i dati identificativi delle parti con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni;
- b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
- d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte, con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
- e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o PEC al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- f) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;

g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

4. in caso di mediazione telematica o mista, ai sensi dell'art. 8 bis dlgs 28/2010 ss.mm.ii., ciascuna parte che sia sprovvista di firma elettronica certificata o equipollente dovrà indicare un indirizzo mail e dotarsi di SPID, al fine di consentire la sottoscrizione digitale del verbale; in alternativa, la parte dovrà dotarsi di **Firma Digitale** Istantanea (firma remota usa e getta);

5. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legge 216/2024 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.L 2016/2024, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

6. Alla domanda vanno allegate:

a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023;

b) nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;

c) la copia dell'eventuale clausola di mediazione;

d) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

7. All'atto della presentazione della domanda di Mediazione, il Responsabile dell'O.d.M designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

8. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni

procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia i verbali e ogni altro documento necessario.

9. La Segreteria dell'O.d.M forma il fascicolo, debitamente registrato e numerato, nel quale verranno inseriti gli atti e i documenti presentati dalle parti. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni/integrazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Mediatore, saranno accessibili alle parti.

10. All'atto di deposito della domanda, la parte istante informa la Segreteria se intende anticipare personalmente la comunicazione, sempre con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, della domanda e della data del primo incontro all'altra parte. In ogni caso, la Segreteria dell'ODM, ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 D.lgs 28/10 procederà alla comunicazione della domanda di mediazione, della designazione del mediatore, della sede e dell'orario dell'incontro, delle modalità di svolgimento della procedura e della data del primo incontro alle parti. Salvo diversa indicazione, la Segreteria provvederà a convocare le parti residenti sul territorio nazionale agli indirizzi che dovranno essere correttamente forniti dall'istante nel modello di avvio di mediazione. L'Organismo non risponde di eventuali omesse notifiche imputabili alla errata indicazione degli indirizzi (anche digitali) forniti dalla parte istante. Per l'invio delle raccomandate, la Segreteria utilizza un apposito gestionale attraverso cui vengono caricati in formato PDF i documenti destinati alle parti da convocare (modello di convocazione e copia dell'istanza). La stampa e la spedizione sono eseguite da Poste Italiane, che si interfaccia direttamente con il gestionale.

È sempre fatto salvo il diritto per la parte istante di richiedere di anticipare personalmente la comunicazione della mediazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 Dl.gs 28/10 con ogni mezzo che accerti la regolare ricezione; in tal caso, la Segreteria metterà a disposizione i documenti necessari per la notifica. Effettuata la convocazione dalla parte istante, quest'ultima dovrà fornire immediatamente le comunicazioni/atti inviati/notificato alla Segreteria dell'O.d.M.

11. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione al regolamento e alle disposizioni vigenti, con particolare riguardo alla verifica dell'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro - comunica, anche ai fini interruttivi di decadenza o di prescrizione, all'altra parte o alle altre parti, nel termine di 8 giorni dalla nomina del Mediatore, la domanda di mediazione depositata, nonché, utilizzando apposito modello predisposto dalla Segreteria:

- a) il nominativo del mediatore designato;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione;
- c) il termine non inferiore a 2 giorni, prima della data dell'incontro, per il deposito della dichiarazione di adesione;
- d) l'avviso della necessità dell'assistenza tecnica;
- e) l'ammontare delle indennità che dovranno essere versate secondo le modalità indicate nello Statuto, nel presente regolamento e dalla normativa in vigore.
- f) l'avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conciliare, che sia a conoscenza dei fatti;
- g) l'invito a rispondere entro il termine di 2 giorni prima dell'incontro.
- h) la Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e succ. mod. e integr. e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma c.p.c.
- i) Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

12. Se l'altra parte accetta di partecipare al procedimento invia la propria adesione alla segreteria, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda. Qualora la parte che aderisce al procedimento, al momento dell'adesione, proponga una domanda diversa o ulteriore rispetto a quella principale indicata dall'istante nell'istanza di avvio della mediazione, sarà necessario che la parte istante comunichi se acconsente a trattare nello stesso procedimento anche questa nuova domanda oggetto di adesione.

Inoltre, dovrà essere chiarito se l'inclusione di tale domanda aggiuntiva comporta una variazione del valore complessivo della controversia. Tale variazione sarà presa in considerazione per determinare gli importi dovuti a titolo di indennità di mediazione.

13. Se, al contrario, la parte istante comunica un rifiuto ad ampliare la mediazione alla domanda diversa od ulteriore proposta dalla parte invitata, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro la data del primo incontro, l'incontro di Mediazione ha comunque luogo. Il Mediatore, nel verbale, darà atto della richiesta di ampliare i motivi di mediazione formulata da parte invitata e dell'eventuale rifiuto di parte istante di aderire alla ulteriore domanda introdotta.

14. Le parti unitamente alla domanda di Mediazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di consultazione in favore del solo Mediatore. Potranno individuare un terzo cui si chiede vada estesa la mediazione stessa, con l'indicazione dei suoi dati anagrafici e di ogni elemento necessario per consentire l'invio dell'invito in mediazione.

15. Per l'iscrizione del procedimento e per l'adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 28 DM 24/10/23 n. 150, le parti sono tenute a versare (la/e parte/i istante/i alla presentazione della domanda di mediazione e la/e parte/i invitata/e all'atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di INDENNITA', che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro negli importi di cui alla tabella allegata. A carico della parte/i istante/i sono poste altresì le spese di spedizione nella misura variabile secondo le tariffe imposte dal sistema di invio delle convocazioni a mezzo racc.ta in uso.

16. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura di Mediazione presso la Segreteria.

17. Per la parte istante, la convocazione e le successive comunicazioni sono effettuate tramite PEC indirizzata al difensore presso cui essa elegge domicilio. Per le parti chiamate, le convocazioni vengono inviate all'indirizzo comunicato dalla parte istante, che si assume l'onere di fornirlo. In caso di adesione della parte chiamata, tutte le successive comunicazioni saranno inviate tramite PEC al difensore costituito che la rappresenta.

In caso di omessa notifica per errata indicazione degli indirizzi delle parti

invitate la Segreteria informerà tempestivamente la parte istante che provvederà a sua cura ad effettuare le ricerche anagrafiche eventualmente necessarie, non rientrando queste nei doveri della Segreteria.

18. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 D.L. 216/2024 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

19. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 agosto. Su accordo delle parti sono, inoltre, prorogabili.

20. L'adesione al procedimento costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella in vigore.

Art. 4 - La mediazione in modalità telematica

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al decreto legislativo 2016/2024 nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 5 - Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis D. Legisl. 216/2024, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.
6. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
7. La mediazione telematica può riguardare l'intero procedimento o una o più fasi di esso.
8. Nei casi di mediazione telematica, l'ODM mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che partecipano da remoto dovranno dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che non consentano il regolare svolgimento delle sessioni da remoto.
9. Ottenendo il link di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza e al divieto di divulgazione.
10. La sessione di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, che sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 D.lgs. 28/2010; vige il divieto di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi e la condivisione con terzi, nel rispetto del principio di segretezza

cui sono tenuti tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla mediazione.

11. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell'incontro.

12. Per garantire il corretto svolgimento durante la sessione di video conferenza tutti i soggetti collegati dovranno essere muniti di valido documento d'identità, non dovranno mai oscurare la telecamera, non potranno allontanarsi e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore.

13. L'esibizione e/o il deposito di documenti può avvenire anche attraverso l'inoltro telematico e se possibile attraverso strumenti di condivisione informatica.

14. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'ODM o dal mediatore mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'ODM.

15. A tal fine la segreteria dell'ODM o il mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.

16. Il link inviato è personale e non cedibile a terzi; l'ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie in caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

17. Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica.

18. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati, nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione del documento di identità al mediatore e loro identificazione da parte dello stesso, e con l'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.

19. Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione di connessione audio o video che non consenta il regolare proseguimento dell'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data la seduta, dandone atto a verbale.

Art. 6 - Il Mediatore. Affidamento dell'incarico. Criteri.

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. Il Mediatore è nominato dal Responsabile dell'O.d.M, a seguito di indicazione ricevuta dal Consiglio Direttivo e secondo un criterio di rotazione temperato anche da un criterio di specializzazione e quindi tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. perizia del Mediatore nella materia oggetto della Mediazione, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
- b. ordine cronologico di iscrizione nell'elenco;
- c. numero di controversie pendenti innanzi allo stesso Mediatore;
- d. equa distribuzione degli incarichi

Per la scelta del mediatore verrà tenuto in considerazione anche il numero di feedback negativi riguardanti il suo comportamento, inclusa la modalità di interazione con la Segreteria, le parti e i difensori durante gli incontri.

Inoltre, nell'affidamento degli incarichi, sarà fatta opportuna verifica se gli avvocati e praticanti abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Mediatore nei corsi di formazione organizzati da organismi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ovvero nei corsi organizzati dal medesimo COA anche in convenzione con enti abilitati dal Ministero o con la Scuola Superiore Forense del CNF.

Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del Mediatore o presenti profili di complessità particolare, il Responsabile potrà derogare al criterio della rotazione comunicando al Presidente dell'O.d.M i motivi della sua scelta.

3. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritenga di dover disattendere detta indicazione, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 2.

4. Dopo aver ricevuto la comunicazione del nominativo del mediatore, le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, se l'Organismo nulla obietta, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Quando l'Organismo ritiene, per giustificati motivi, di

dover disattendere la concorde indicazione delle parti, resta ferma la designazione di cui alla iniziale comunicazione alle parti.

5. In ogni momento le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore. Ove il mediatore da sostituire sia anche responsabile dell'Organismo, provvederà alla nomina in sostituzione, secondo i criteri di cui sopra al punto 2.

6. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra. Il mediatore, salvo casi di comprovata eccezionalità, non potrà rinviare un incontro di mediazione per motivi personali per più di due volte. In caso contrario, sarà sostituito dal Responsabile dell'Organismo, tenendo conto anche della durata massima prevista per il procedimento di mediazione

7. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

8. Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e succ. mod. e integ. e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

9. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

10. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dal presente regolamento.

11. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto

dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art.9 primo comma del D. Lgs. n.28/2010.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 7 - Poteri del Mediatore. Astensione, ricusazione e incompatibilità.

1. Il Mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

2. Il Mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento.

3. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;

d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

4. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

5. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, del

Codice Etico adottato dall'Organismo e attenersi a quanto disposto dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense che così dispone:

- L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

- L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

- Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di riconsiliazione degli arbitri previste dal codice di rito.

- L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

- L'avvocato non deve consentire che l'Organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'Organismo di mediazione.

6. Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

Art. 8 - Accettazione dell'incarico.

Il mediatore deve comunicare prontamente e non oltre 2 giorni dalla comunicazione della sua designazione l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico il Mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula e comunque anche fornita dall'O.d.M.:

«In relazione all'affare assegnatomi (indicare PARTI, NUMERO E ANNO DELLA PROCEDURA nonchè data di assegnazione dell'affare) dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e

l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di Mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare al Responsabile dell'ODM qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».

Il procedimento di Mediazione ha inizio con la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della richiamata dichiarazione di imparzialità.

Accettato il mandato, il Mediatore non può rinunciare se non per gravi motivi con dichiarazione scritta e idoneamente motivata.

La sostituzione del Mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile dell'O.d.M, nel tempo più breve possibile.

Il Mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Il Mediatore che rifiuti immotivatamente la nomina per un numero complessivo di 3 (tre) procedure viene sottoposto a cancellazione dal Registro dell'ODM, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipi al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o

dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altre autorità.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'Organismo, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario.

Art. 10 - Il Mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione.

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'O.d.M, anche su indicazione del CONSIGLIO DIRETTIVO può nominare uno o più Mediatori ausiliari.

Il Mediatore ausiliario concorre nel riparto dell'indennità di Mediazione con il Mediatore nominato per modo che l'indennità di Mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

Il Responsabile dell'O.d.M potrà anche avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri organismi con i quali la Camera abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di Mediazione.

Art. 11 - Il consulente tecnico del Mediatore.

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale del circondario dell'O.d.M. A tal fine è però necessario il consenso di tutte le parti della Mediazione. Il mediatore si occupa di individuare il consulente, il quale sarà tenuto a predisporre un preventivo che dovrà essere accettato dalle parti. Gli importi dovuti dovranno quindi essere pagati dalle parti direttamente al consulente.

Art. 12 - Procedimento di mediazione.

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. In casi di particolare complessità, con il consenso dell'Organismo, può avvalersi di un mediatore ausiliario (Co-mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.
2. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre l'incontro di mediazione oltre le due ore nell'ambito della medesima giornata, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo
3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
4. Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità.
5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
7. Il Mediatore può fissare anche sessioni separate per l'audizione delle parti.
8. Il procedimento di mediazione ha una durata di **sei mesi**, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2 del dlgs 216/2024, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dlgs 216/2024, o dell'articolo 5 quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine di sei mesi, decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1 dlgs 216/2024. La proroga deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso ed, eventualmente, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

**Art. 13 - Esito dell'incontro di Mediazione. Proposta e verbale.
Effetti.**

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore redige processo verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso "l'accordo" delle parti.

2. Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, se ritiene di aver acquisito nel corso del procedimento elementi necessari e sufficienti, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale.

3. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

4. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 28/2010 il mediatore, prima di formulare una proposta, informa le parti che, se il provvedimento che definisce il giudizio:

a. corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b. non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

5. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

6. La Segreteria comunica la proposta formulata dal mediatore alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.

7. Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel

termine assegnato, la proposta si ha per rifiutata.

8. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

9. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tal caso, i costi per l'attività svolta dal pubblico ufficiale saranno interamente a carico delle Parti.

10. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Il procedimento si conclude:

a. qualora sia raggiunto un accordo, nel qual caso il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato o contiene il testo dell'accordo medesimo;

b. qualora il Mediatore, anche prima del decorso del termine di durata massima, ritenga che non sussistono le condizioni per proseguire il procedimento: nel qual caso il Mediatore forma processo verbale nel quale dà atto del mancato raggiungimento dell'accordo;

c. qualora il Mediatore, formuli la proposta, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 28/2010; nel caso di accettazione si forma processo verbale al quale è allegato o contiene il testo dell'accordo raggiunto sulla base della proposta; nel caso di rifiuto, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta;

d. salvo diverso accordo delle parti, qualora sia inutilmente decorso il termine di 6 mesi: nel qual caso il Mediatore redige verbale, dando atto che nessun accordo è stato raggiunto nel termine;

e. in caso di mancata adesione delle parti chiamate;

f. nel qual caso il procedimento si conclude con l'archiviazione da parte della Segreteria che ne darà comunicazione scritta alla parte istante.

11. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. La segreteria dell'ODM rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato

accordo, formato dal Mediatore ai sensi di legge e del presente regolamento. La sospensione o la cancellazione dell'Organismo di mediazione dal registro ministeriale non producono effetti sul procedimento in corso.

Art. 14 - Scheda di valutazione del servizio.

Al termine del procedimento di Mediazione, ad ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento.

Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica all'ODM, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

Alla fine di ogni trimestre l'Organismo comunicherà al Ministero i dati statistici dell'attività di mediazione svolta.

Art. 15 - Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul valore della controversia, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dal Responsabile che ne dà comunicazione alle parti.

4. Nel corso del procedimento il valore della lite può essere modificato dall'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 16 - Indennità.

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore. A carico della parte/i istante/i

sono poste altresì le spese di spedizione nella misura variabile secondo le tariffe imposte dal sistema di invio delle convocazioni a mezzo racc.ta in uso.

L'ammontare delle indennità varia a seconda del valore della controversia e a seconda se si tratti di materia obbligatoria o volontaria. Di seguito la tabella con il dettaglio degli importi dovuti.

È onere dell'istante individuare la tipologia della materia e il valore della controversia.

Le indennità così come quantificate nella tabella che segue, debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro. A titolo meramente esemplificativo e illustrativo, per una controversia del valore di € 5.000,00 ciascuna parte dovrà versare un importo pari a € 190,32.

INDENNITA'

(Spese di Avvio + Spese di Mediazione per il Primo Incontro)

Per l'iscrizione del procedimento e per l'adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 28 DM 24/10/23 n. 150, le parti sono tenute a versare (le parti istanti alla presentazione della domanda di mediazione e le parti invitate all'atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di INDENNITA', che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre le eventuali spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, negli importi sotto individuati.

PER LE MATERIE OBBLIGATORIE:

(condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) importi già ridotti di 1/5

SI PAGANO SPESE DI AVVIO + SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO + IVA

Valore del procedimento	Spese di Avvio	Spese di mediazione per il I incontro	Totale INDENNITA'	Totale INDENNITA' CON IVA L'importo da pagare è quello presente in questa tabella
Fino a 1.000	€32,00	€48,00	€80,00	€97,60
Da 1.001 a 50.000	€60,00	€96,00	€156,00	€190,32
Superiore a 50.000 ed indeterminato	€88,00	€136,00	€224,00	€273,28

PER LE MATERIE VOLONTARIE:

SI PAGANO SPESE DI AVVIO + SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO + IVA

Valore del procedimento	Spese di Avvio	Spese di mediazione per il I incontro	Totale INDENNITA'	Totale INDENNITA' CON IVA L'importo da pagare è quello presente in questa tabella
Fino a 1.000	€40,00	€60,00	€100,00	€122,00
Da 1.001 a 50.000	€75,00	€120,00	€195,00	€237,90
Superiore a 50.000 ed indeterminato	€110,00	€170,00	€280,00	€341,60

- **Quando il primo incontro si conclude senza l'accordo** ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le INDENNITA'.
- **Quando il primo incontro si conclude con l'accordo**, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.
- **Quando l'Accordo si raggiunge in incontri successivi al primo**, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A, maggiorate del 25%, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.
- **Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l'accordo**, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.

In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al primo, gli importi massimi della Tabella A possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti; b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell'impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE, TABELLA A

La base di calcolo è costituita dal valore medio indicato nella tabella ministeriale al quale si applica una riduzione di un quinto (1/5) per le materie in cui la mediazione è obbligatoria e si detrae altresì l'importo già versato a titolo di "Spese di mediazioni di I incontro".

Scaglioni	Se si prosegue oltre il primo incontro senza raggiungere l'accordo - importo detratto delle Spese di Primo incontro	Con maggiorazione 10% se l'Accordo è raggiunto al Primo incontro - importo detratto delle Spese di Primo incontro	Con maggiorazione 25% se l'Accordo è raggiunto dopo il Primo incontro - importo detratto delle Spese di Primo incontro
Fino a €1.000,00	€ 48,00 (con iva 58,56)	€ 52,80 (con iva 64,42)	€ 60,00 (con iva 73,20)
Da €1.001,00 a €5.000,00	€ 84,00 (con iva 102,48)	€ 92,40 (con iva 112,73)	€ 105,00 (con iva 128,10)
Da €5.001,00 a €10.000,00	€ 196,00 (con iva 239,12)	€ 215,60 (con iva 263,03)	€ 245,00 (con iva 298,90)
Da €10.001,00 a €25.000,00	€ 368,00 (con iva 448,96)	€ 404,80 (con iva 493,86)	€ 460,00 (con iva 561,20)
Da €25.001,00 a €50.000,00	€ 672,00 (con iva 819,84)	€ 739,20 (con iva 901,82)	€ 840,00 (con iva 1.024,80)
Da €50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile	€ 944,00 (con iva 1.151,68)	€ 1.038,40 (con iva 1.266,85)	€ 1.180,00 (con iva 1.439,60)
Da €150.001,00 a €250.000,00	€ 1.464,00 (con iva 1.786,08)	€ 1.610,40 (con iva 1.964,69)	€ 1.830,00 (con iva 2.232,60)
Da €250.001,00 a €500.000,00	€ 2.424,00 (con iva 2.957,28)	€ 2.666,40 (con iva 3.253,01)	€ 3.030,00 (con iva 3.696,60)
Da €500.001,00 a €1.500.000,00	€ 3.264,00 (con iva 3.982,08)	€ 3.590,40 (con iva 4.380,29)	€ 4.080,00 (con iva 4.977,60)
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00	€ 4.304,00 (con iva 5.250,88)	€ 4.734,40 (con iva 5.775,97)	€ 5.380,00 (con iva 6.563,60)
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00	€ 6.464,00 (con iva 7.886,08)	€ 7.110,40 (con iva 8.674,69)	€ 8.080,00 (con iva 9.857,60)
Oltre €5.000.000,00	+0,3%	+0,3%	+0,3%

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE, TABELLA A

La base di calcolo è costituita dal valore medio indicato nella tabella ministeriale al quale si detrae l'importo già versato a titolo di "Spese di mediazioni di I incontro"

Scaglioni	Se si prosegue oltre il primo incontro senza raggiungere l'accordo - importo detratto delle Spese di Primo incontro	Con maggiorazione 10% se l'Accordo è raggiunto al Primo incontro - importo detratto delle Spese di Primo incontro	Con maggiorazione 25% se l'Accordo è raggiunto dopo il Primo incontro - importo detratto delle Spese di Primo incontro
Fino a €1.000,00	€ 60,00 (con iva 73,20)	€ 66,00 (con iva 80,52)	€ 75,00 (con iva 91,50)
Da €1.001,00 a €5.000,00	€ 105,00 (con iva 128,10)	€ 115,50 (con iva 140,91)	€ 131,25 (con iva 160,13)
Da €5.001,00 a €10.000,00	€ 245,00 (con iva 309,88)	€ 269,50 (con iva 328,79)	€ 306,25 (con iva 373,63)
Da €10.001,00 a €25.000,00	€ 460,00 (con iva 561,20)	€ 506,00 (con iva 617,32)	€ 575,00 (con iva 701,50)
Da €25.001,00 a €50.000,00	€ 840,00 (con iva 1.024,80)	€ 924,00 (con iva 1.127,28)	€ 1.050,00 (con iva 1.281,00)
Da €50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile	€1.180,00 (con iva 1.439,60)	€1.298,00 (con iva 1.583,56)	€ 1.475 (con iva 1.799,50)
Da €150.001,00 a €250.000,00	€ 1.830,00 (con iva 2.232,6)	€ 2.013,00 (con iva 2.455,86)	€ 2.287,50 (con iva 2.790,75)
Da €250.001,00 a €500.000,00	€ 3.030,00 (con iva 3.696,60)	€ 3.333,00 (con iva 4.066,26)	€ 3.787,50 (con iva 4.620,75)
Da €500.001,00 a €1.500.000,00	€ 4.080,00 (con iva 4.977,60)	€4.488,00 (con iva 5.474,16)	€ 5.100,00 (con iva 6.222,00)
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00	€ 5.380,00 (con iva 6.563,60)	€ 5.918,00 (con iva 7.219,96)	€ 6.725,00 (con iva 8.204,50)
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00	€8.080,00 (con iva 9.857,60)	€ 8.888,00 (con iva 10.843,36)	€ 10.100,00 (con iva 12.322,00)
Oltre €5.000.000,00	+0,3%	+0,3%	+0,3%

Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

Art. 17 - Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità.

Il mancato pagamento delle spese di avvio del procedimento, così come indicate all'art. 2 n. 14 del presente regolamento, costituisce giusta causa di recesso dell'O.d.M.

In caso di mancato versamento delle indennità di Mediazione prima

dell'inizio del primo incontro o prima dei successivi incontri con prosieguo della mediazione concordato tra le parti, il procedimento è sospeso con provvedimento del Responsabile, per un termine di 10 giorni, decorsi i quali, senza l'intervenuto pagamento di una o più parti, il procedimento non prosegue nei confronti del/dei soggetto/i inadempiente/i.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento.

In caso di persistente rifiuto al versamento, l'O.d.M dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa nei confronti del/dei inadempiente/i.

Art. 18 - Patrocinio a spese dello Stato.

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non abiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D. Legisl. 216/2024, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

3. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 4. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter d. Legisl. 216/24 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 stesso d. Legisl.

4. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente

all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1. 1-bis d. Legisl 216/2024. L'interessato, se il Consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1 d. Legisl. 216/2024, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Art. 19 - Compenso del mediatore

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo della Cassa previdenza e non dell'IVA, pari al **60%** delle indennità di mediazione di cui alla tabella allegate. La restante parte (pari al **40%**) resta invece di competenza dell'ODM per la copertura dei costi e per lo svolgimento delle sue funzioni. L'onorario è corrisposto alle condizioni indicate dal presente regolamento nell'apposita rubrica

(Indennità spettante all'ODM). La spesa della marca da bollo sulla fattura, se dovuta, è a carico dell'ODM. Nel caso di gratuito patrocinio, al mediatore non spetta nessuna indennità di mediazione e allo stesso non verrà conteggiata tale mediazione nel numero degli incarichi.

Art. 20 - Entrata in vigore modifiche al regolamento.

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Art. 21 - Rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento e dallo Statuto dell'ODM presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, si fa rinvio a quanto disposto dal d. m. 4 marzo 2010, n. 28 e succ. mod. e integrazioni, ivi compreso il Decreto Legislativo n. 216 del 27.12.2024, vigente dal 25.01.2025.